



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0027/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 521/839pf25-26/GC/DP/ff del 7 luglio 2026, depositato l'8 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Davide Picchi, Michele Citarella e Gianluca Landi, nonché nei confronti delle società ASD Aquila S. Anna e ASD Folgor Marlia 1905, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine da un'attività pre-procedimentale d'ufficio nell'ambito della quale sono stati acquisiti l'interrogazione dell'Anagrafe Federale relativa alla posizione di tesseramento del sig. Davide Picchi nella stagione sportiva 2025-2026, dalla quale emerge il tesseramento del sig. Picchi quale direttore sportivo per la A.S.D. Aquila S. Anna a far data dall'8.8.2025, nonché un articolo pubblicato in data 16.1.2026 sul sito internet TUTTOCAMPO.it dal titolo: "Un gradito ritorno per la Folgor Marlia: sarà il Direttore Sportivo del Settore Giovanile", un comunicato di pari data della società A.S.D. Folgor Marlia 1905 pubblicato nel corpo di un articolo dal titolo "TORNA subito in PISTA il diesse DAVIDE PICCHI: ecco il suo NUOVO CLUB" e un post pubblicato lo stesso 16.1.2026 sul profilo Instagram della predetta società A.S.D. Folgor Marlia 1905, con il quale si annuncia il ritorno del sig. Picchi con il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile.

La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 26 febbraio 2026 al n. 839 pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito, tra l'altro i seguenti documenti:

- foglio censimento della società A.S.D. Aquila S. Anna per la stagione sportiva 2025-2026;
- interrogazione AS400 relativa alla posizione di tesseramento del sig. Davide Picchi al 6.2.2026;
- interrogazione AS400 relativa alla posizione di tesseramento del sig. Davide Picchi al 20.2.2026;
- audizione del 19.3.2026 del sig. Michele Citarella, presidente della società A.S.D. Aquila S. Anna, con allegati i documenti esibiti all'audit;
- audizione del 19.3.2026 del sig. Andrea De Luca, direttore generale della società A.S.D. Aquila S. Anna, con allegati i documenti esibiti all'audit;
- audizione del 25.3.2026 del signor Davide Picchi, tesserato come dirigente accompagnatore della società A.S.D. Folgor Marlia 1905, con allegati i documenti esibiti all'audit.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 15 maggio 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini agli odierni deferiti che non hanno richiesto di essere sentiti né hanno presentato memorie.

In data 7 luglio 2026 la Procura Federale ha deferito

1. il sig. *PICCHI Davide*, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato quale direttore sportivo per la società A.S.D. Aquila S. Anna fino al 5.2.2026 e tesserato quale dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Folgor Marlia 1905 a far data dal 20.2.2026;
 2. il sig. *CITARELLA Michele*, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquila S. Anna;
 3. il sig. *LANDI Gianluca*, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Folgor Marlia 1905;
 4. la Società A.S.D. Folgor Marlia 1905;
 5. la Società A.S.D. Aquila S. Anna;
- per rispondere:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- il sig. *PICCHI Davide* della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 35, commi 1 e 3, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di Direttore Sportivo dapprima per la società A.S.D. Aquila S. Anna sino al 5.2.2026 e successivamente per la società A.S.D. Folgor Marlia 1905 a far data dal 20.2.2026 e sino all'attualità, così avendo svolto attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva, senza aver preventivamente richiesto e ottenuto l'inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco;
- il sig. *CITARELLA Michele* della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquila S. Anna, consentito e comunque non impedito che il sig. *Davide Picchi*, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente sino al 5.2.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di Direttore Sportivo per la società A.S.D. Aquila S. Anna, sebbene il sig. *Picchi* non avesse preventivamente richiesto e ottenuto l'inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco;
- il sig. *LANDI Gianluca* della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 35, commi 1 e 3, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Folgor Marlia 1905, consentito e comunque non impedito che il sig. *Davide Picchi*, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a far data dal 20.2.2026 e sino all'attualità, svolgesse il ruolo e i compiti di Direttore Sportivo per la società A.S.D. Folgor Marlia 1905, sebbene il sig. *Picchi* fosse stato già tesserato quale Direttore Sportivo per la società A.S.D. Aquila S. Anna sino al 5.2.2026, così avendo svolto attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva, e sebbene lo stesso sig. *Picchi* non avesse preventivamente richiesto e ottenuto l'inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco;
- la società A.S.D. Aquila S. Anna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. *Michele Citarella* e, fino al 5.2.2026 il sig. *Davide Picchi*;
- la società A.S.D. Folgor Marlia 1905, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. *Gianluca Landi* e, a far data dal 20.2.2026 il sig. *Davide Picchi*”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione del 4 agosto 2026.
Non sono pervenute memorie dai deferiti.

Il dibattimento

All'udienza del 4 agosto 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Michele Citarella.

L'Avv. D'Oria, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni

- al sig. *Davide Picchi*, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica;
- al sig. *Michele Citarella*, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. *Gianluca Landi*, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Aquila S. Anna, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- alla società ASD Folgor Marlia 1905, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il sig. *Michele Citarella* ha evidenziato la propria buona fede rappresentando, peraltro, che nell'effettuare il tesseramento del sig. *Picchi*, il sistema non aveva segnalato alcuna criticità.

La decisione

Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all'esito delle indagini ritiene provata la condotta contestata ai deferiti.

In particolare, dalla disamina dei documenti "Federali" acquisiti dalla Procura emerge che il sig. *Davide Picchi* non è iscritto



nell'Elenco dei Direttori Sportivi né ha conseguito l'abilitazione presso il Settore Tecnico.

Risulta *per tabulas*, in particolare dai fogli censimento, dalle interrogazioni dell'AS400 e dell'Anagrafe Federale, dalle note inviate dal Settore Tecnico della F.I.G.C. e dalla Commissione Dirigenti Sportivi, nonché dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi, che il sig. Picchi ha svolto l'attività di Direttore Sportivo per la società A.S.D. Aquila S. Anna fino al 5.2.2026 e poi quella di dirigente accompagnatore, con il ruolo e i compiti di direttore sportivo del settore giovanile, per la società A.S.D. Folgor Marlia 1905 a far data dal 20.2.2026.

Quanto sopra integra la violazione del combinato disposto degli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., degli artt. 35, commi 1 e 3, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C. per aver il sig. Davide Picchi svolto attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva, senza aver preventivamente richiesto e ottenuto l'inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C. e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco.

Va, altresì, affermata la responsabilità del sig. Michele Citarella e del sig. Gianluca Landi, rispettivamente presidenti della società A.S.D. Aquila S. Anna e della società A.S.D. Folgor Marlia 1905 per aver consentito che il sig. Davide Picchi svolgesse le suddette attività presso le società dagli stessi presiedute.

Dalla responsabilità dei sig.ri Michele Citarella e Gianluca Landi discende inoltre, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta ed oggettiva delle società A.S.D. Aquila S. Anna e A.S.D. Folgor Marlia 1905.

L'entità della sanzione va, da ultimo, commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

Ai fini della pena, pertanto, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene equo irrogare al sig. Davide Picchi, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica, al sig. Michele Citarella, mesi 2 (due) di inibizione, al sig. Gianluca Landi, mesi 3 (tre) di inibizione, alla società ASD Aquila S. Anna, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda ed alla società ASD Folgor Marlia 1905, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Davide Picchi, mesi 4 (quattro) di inibizione e squalifica;
- al sig. Michele Citarella, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. Gianluca Landi, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Aquila S. Anna, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- alla società ASD Folgor Marlia 1905, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 7 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai